



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2024

Disposizioni per l'inclusione socio-lavorativa e l'abbattimento della recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) intende dare coerente attuazione al percorso avviato il 13 giugno 2023 con la sottoscrizione di un accordo interistituzionale con il Ministero della giustizia sul tema dell'impatto positivo che l'istruzione, la formazione e l'inserimento lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale possono avere al fine di ridurre la frequenza dei casi di recidiva.

La presente iniziativa legislativa, presentata nell'esercizio delle attribuzioni conferite al CNEL dall'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, recepisce gli esiti della giornata di lavoro «Recidiva Zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere. Dalle esperienze progettuali alle azioni di Sistema», promossa dal CNEL e svolta il 16 aprile 2024.

In particolare, le risultanze dei gruppi di lavoro tematici hanno confermato come la riabilitazione delle persone detenute sia un obiettivo estremamente complesso nell'ambito delle politiche della giustizia, cui concorrono molteplici fattori (di contesto, legati alla persona, relativi all'esperienza detentiva). Nella progettazione e realizzazione di programmi e politiche pubbliche per la rieducazione e il reinserimento delle persone detenute è necessario tenere in considerazione almeno tre elementi di complessità che ne influenzano l'efficacia: la molteplicità delle questioni da affrontare, che richiede un impegno sistemico sulle necessità delle persone rilasciate dopo un periodo di detenzione; i problemi sociali in continua evoluzione e la necessità di

sviluppare un impegno nel lungo periodo per portare a un reinserimento stabile; la complessa gestione della collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria e soggetti esterni.

Attraverso una rivisitazione complessiva dell'attuale quadro normativo e regolamentare in materia di ordinamento penitenziario si intende quindi concorrere alla strutturazione di una rete interistituzionale integrata in grado di: gestire il problema dell'inclusione lavorativa nella sua globalità sia in carcere sia nella fase successiva al rilascio; attrarre stabilmente risorse esterne capaci di garantire sia risorse economiche sia apporti di competenze; elaborare e realizzare interventi ad alto impatto su scala nazionale con il coinvolgimento di un numero significativo di detenuti.

Il disegno di legge è dunque volto a offrire ai decisori pubblici strumenti giuridici idonei a migliorare, sul piano sia dell'efficacia sia dell'efficienza, l'attuale sistema di *governance*, agevolando al contempo l'elaborazione di una politica pubblica nazionale sul tema del lavoro in carcere in grado, da un lato, di supportare lo sviluppo delle migliori progettualità esistenti, e dall'altro di attivare progetti nei territori meno attrezzati, in coerenza con le specificità dei contesti e con il reale fabbisogno dell'utenza degli istituti di pena.

Entrando nello specifico dell'articolato, il provvedimento interviene innanzitutto sulla struttura della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, prevedendo all'articolo 1 del disegno di legge una serie di modifiche agli articoli, 20, 22, 24, 25-bis e 25-

ter e 30 nonché l'integrale sostituzione degli articoli 74, 75, 77 e l'abrogazione dell'articolo 76.

In particolare, con le modifiche proposte all'articolo 20, che disciplina il cosiddetto « lavoro penitenziario », si prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative; si chiarisce che la commissione d'istituto prevista al comma 4 è presieduta dal direttore e si riunisce con cadenza bimestrale; a tale commissione è assegnato il compito di censire le competenze formative e professionali dei detenuti e, per garantire la partecipazione dei rappresentanti dei detenuti alle sue sedute, è previsto un sistema di sorteggio nel caso di assenza di eletti.

Con le modifiche proposte all'articolo 22, che disciplina la remunerazione del cosiddetto « lavoro interno », viene superata la disparità nel trattamento economico dei detenuti lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, oggi fissato « in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi », equiparandolo al trattamento economico e normativo complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferito al settore produttivo e all'area più direttamente connessi all'attività svolta.

Analogamente, con le modifiche all'articolo 24 si prevede che l'impignorabilità della remunerazione dei condannati, oggi determinata in una quota pari ai tre quinti, sia equiparata alla regola generale sul pignoramento degli stipendi dei lavoratori, quindi elevata a quattro quinti.

Con le modifiche all'articolo 25-bis, in materia di commissioni regionali per il lavoro penitenziario, si attualizza la previsione del comma 1 sostituendo il riferimento all'ANPAL con quello al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale sono state

devolute le funzioni della soppressa agenzia, estendendo la partecipazione a rappresentanti delle organizzazioni sindacali, e attribuendo a esse ulteriori compiti finalizzati a promuovere le procedure di certificazione delle competenze formative e professionali censite dalle commissioni d'istituto.

Con le modifiche all'articolo 25-ter, si introduce la possibilità per gli istituti penitenziari di stipulare convenzioni e protocolli di intesa con gli enti di patronato e con i centri di assistenza fiscale delle organizzazioni sindacali e degli enti del Terzo settore, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e interventi di politica attiva del lavoro.

Con le modifiche all'articolo 30 si prevede la possibilità di concedere ai condannati e agli internati permessi per la partecipazione agli esami di Stato e all'esame di laurea, in aggiunta alle altre motivazioni già contemplate dalla norma, estendendo al contempo la possibilità di richiedere eccezionalmente permessi anche per eventi di particolare rilevanza familiare e sociale.

Come anticipato, il disegno di legge prevede, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 76 e l'integrale sostituzione degli articoli 74, 75 e 77, di fatto disapplicati a seguito dell'intervenuta modifica degli assetti e delle funzioni amministrative determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della modifica del titolo V della parte II della Costituzione, disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La nuova disciplina introdotta dal disegno di legge è volta a recepire il nuovo sistema di *governance* multilivello previsto dall'accordo sancito il 28 aprile 2022 in sede di Conferenza unificata sul documento recante linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giu-

diziaria limitativi o privativi della libertà personale, in modo da svilupparne la portata operativa e assicurarne il necessario raccordo operativo e funzionale con le commissioni regionali e territoriali per il lavoro penitenziario di cui all'articolo 25-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e con le commissioni degli istituti penitenziari, di cui all'articolo 20 della medesima legge.

Con il nuovo articolo 74 si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire in via permanente cabine di regia tematiche, partecipate dall'amministrazione penitenziaria, dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dai garanti dei diritti delle persone private della libertà personale territorialmente competenti, dagli enti locali, dalle organizzazioni sindacali, nonché da soggetti del Terzo settore, per la realizzazione di una *governance* territoriale volta all'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa dei detenuti.

Con il nuovo articolo 75 si istituisce il Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, sull'esempio di analoghe iniziative di successo quali l'istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e del Fondo per la Repubblica digitale.

L'articolo 76, relativo alle attività dei consigli di aiuto sociale, viene abrogato, mentre la nuova formulazione dell'articolo 77 dispone l'istituzione presso il CNEL del Segretariato permanente per l'inclusione economica sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, secondo i contenuti del relativo documento di osservazioni e proposte già approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 19 marzo 2024.

L'articolo 2 del disegno di legge interviene sulla legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta, « legge Smuraglia », in materia

di attività lavorativa dei detenuti, prevedendo una duplice estensione delle agevolazioni già concesse ai soggetti che impiegano persone detenute o internate: con la modifica all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 193 del 2000, le agevolazioni ivi previste a favore di aziende pubbliche o private che impiegano detenuti in attività di lavoro svolte all'interno degli istituti penitenziari sono estese anche al lavoro svolto all'esterno; inoltre con l'introduzione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* nello stesso articolo 2 della legge n. 193 del 2000, è prolungata di ulteriori dodici mesi la durata degli sgravi contributivi già previsti per il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione, in misura progressivamente decrescente per evitarne l'interruzione netta, con un trattamento più favorevole per le aree del Mezzogiorno, dove ad oggi si registra un minore utilizzo di risorse.

Con l'articolo 3, in materia di cosiddetto « collocamento mirato », analogamente a quanto previsto per i cosiddetti *care leavers*, neomaggiorenni che al compimento del diciottesimo anno d'età vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, si attribuisce la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche ai giovani di età compresa tra 18 e 25 anni, in uscita dal circuito penale, che abbiano partecipato attivamente e con profitto ai corsi di formazione professionale, favorendone così il reinserimento sociale e lavorativo in modo concreto.

Con l'articolo 4, si conferisce al Governo l'incarico di provvedere all'aggiornamento del vigente regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, indicando la necessità di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale promuovendo il lavoro dei detenuti, come strumento di riabilitazione e rein-

serimento sociale, con tutti i supporti utili, quali ad esempio una piattaforma informatica per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, il riconoscimento delle attività for-

mative e lavorative svolte dai detenuti, l'utilizzo di tecnologie per il lavoro a distanza e l'affiancamento di figure con funzioni di tutoraggio.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 1, lettera h), del presente disegno di legge, introduce il nuovo articolo 75 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per l'istituzione del "Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", riconoscendo, a fronte dei conferimenti in tale fondo, un credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Agli oneri derivanti da tali disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

L'articolo 2, del presente disegno di legge, interviene sulla legge 22 giugno 2000, n. 193, cd. Legge Smuraglia, in materia di attività lavorativa dei detenuti, prevedendo di estendere le agevolazioni ivi contenute. I maggiori oneri derivanti, in particolare, dalle previsioni del comma 2 del citato articolo 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, trovano copertura mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per gli anni 2024, 2025 e 2026, utilizzando a tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia. In proposito si evidenzia che le risorse destinate all'attuazione di tale normativa risultano non utilizzate nella misura di circa il 33% (nel 2023 sono state destinati 10 milioni di euro sui 15 milioni di euro disponibili) rispetto allo stanziamento già previsto, talché la modifica normativa proposta potrebbe essere approvata anche ad invarianza di spesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera h) e dall'articolo 2, comma 2, le disposizioni del presente disegno di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come precisato dall'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai detenuti e agli internati si applica il contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato nel settore produttivo e alla zona più direttamente connessi con l'attività svolta »;

2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « La commissione » sono inserite le seguenti: « è presieduta dal direttore o da un altro dirigente penitenziario da esso delegato, si riunisce ordinariamente con cadenza bimestrale e »;

3) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« c-bis) avvalersi, mediante appositi accordi, del centro per l'impiego di riferimento, in via prioritaria, nonché di ulteriori soggetti riconosciuti e accreditati ai sensi della normativa vigente, affinché, in conformità alle disposizioni degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, siano censite le competenze formative e professionali dei detenuti e degli internati, ne sia effettuata la profilazione, anche per i fini di cui al comma 8 del presente

articolo, e sia curata la trasmissione di quest'ultima alle commissioni regionali per la certificazione delle competenze professionali, per gli adempimenti di cui all'articolo 25-bis;

c-ter) promuovere percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cittadinanza digitale e di lingua italiana »;

4) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due elenchi di cui alla lettera *a*), eletto o, in mancanza di candidature, sorteggiato al loro interno tra coloro che si rendono disponibili nelle liste per lavori qualificati e per gli altri lavori »;

b) all'articolo 22, comma 1, le parole: « in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al trattamento economico e normativo complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato nel settore produttivo e per la zona più direttamente connessi con l'attività svolta »;

c) all'articolo 24, secondo comma, primo periodo, le parole: « tre quinti » sono sostituite dalle seguenti: « quattro quinti »;

d) all'articolo 25-bis:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « da un rappresentante di ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « appartengano alla rispettiva cabina di regia regionale di riferimento, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, nonché da un rappresentante degli

enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Sulla base dell'attività di censimento e profilazione svolta dalle commissioni di cui all'articolo 20, comma 4, le commissioni regionali per il lavoro penitenziario garantiscono l'accesso delle persone detenute o internate alle commissioni regionali per la certificazione delle competenze professionali per la validazione delle pregresse competenze formative e professionali degli interessati e la certificazione di quelle acquisite durante la detenzione o l'internamento ai sensi del citato articolo 20, commi 1 e 3 »;

e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di cui al comma 1 gli istituti penitenziari stipulano accordi e protocolli di intesa con gli enti di patronato e i centri di assistenza fiscale delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

f) all'articolo 30, secondo comma, le parole: « eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità » sono sostituite dalle seguenti: « per la partecipazione agli esami di Stato e all'esame di laurea ed eccezionalmente per eventi di particolare rilevanza familiare e sociale »;

g) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« Art. 74. - (Sistema integrato per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria) - 1. Al fine di realizzare il si-

stema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, in adempimento dell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 28 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire in via permanente cabine di regia tematiche, composte dai responsabili, o loro delegati, delle strutture amministrative e degli enti regionali controllati o vigilati competenti in materia di formazione, istruzione, lavoro, politiche sociali, salute e sviluppo economico.

2. Sono componenti di diritto delle cabine di regia di cui al comma 1 il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria o un suo delegato, il direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o un suo delegato, il direttore del centro per la giustizia minorile o un suo delegato, il referente regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani o del Consiglio delle autonomie locali, ove istituito.

3. Alle cabine di regia di cui al comma 1 sono invitati a partecipare il presidente del tribunale ordinario o un suo delegato, il presidente del tribunale di sorveglianza o un suo delegato e il presidente del tribunale per i minorenni o un suo delegato, il garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale o un suo delegato, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale dei comuni capoluogo delle province e delle città metropolitane, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e territoriale nonché i rappresen-

tanti degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. Le cabine di regia di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per la *governance* territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa per le persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria e delle relative risorse finanziarie e svolgono i seguenti compiti:

a) porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;

b) definire il piano di azione regionale triennale, da presentare alla Cassa delle ammende ai fini del relativo cofinanziamento in conformità allo statuto vigente, di concerto con i competenti uffici regionali delle amministrazioni dello Stato, gli enti locali, le associazioni, il Terzo settore e le realtà produttive, al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;

c) promuovere l'attuazione del piano di azione regionale triennale in stretto raccordo con i piani di zona;

d) monitorare la realizzazione del piano di azione regionale triennale a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

5. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le cabine di regia regionali di cui al presente articolo e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituita presso la Cassa delle ammende un'unità tecnica di supporto avente le seguenti funzioni:

a) garantire il flusso informativo sistematico e costante tra le cabine di regia regionali e tra queste ultime e le articolazioni territoriali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

b) assicurare il monitoraggio sull'andamento generale delle diverse iniziative progettuali territoriali e regionali inserite nei piani di azione triennali;

c) individuare e diffondere le buone prassi nel settore dell'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a esecuzione penale, realizzate in collaborazione tra i settori del lavoro, della formazione, delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

d) promuovere la creazione o il potenziamento di reti e di servizi per l'inserimento socio-lavorativo rivolti alle persone sottoposte a esecuzione penale;

e) definire e realizzare iniziative di cooperazione finalizzate allo scambio di prodotti e servizi e alla realizzazione di attività e servizi comuni;

f) individuare i criteri generali per la valutazione e il cofinanziamento da parte della Cassa delle ammende delle proposte progettuali a livello territoriale contenute nei piani di azione regionali;

g) promuovere con cadenza annuale una conferenza delle cabine di regia regionali »;

h) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

« Art. 75. - (*Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale*) - 1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di ri-educuzione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per gli anni 2025, 2026 e 2027, il "Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", alimentato dai versamenti

effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche e dei soggetti con disagio psichico, assistiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e il CNEL, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche e le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica uni-

taria di sistema, pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi, e di assicurare l'uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 74 e finanziati anche mediante le risorse del Fondo sociale europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e sono definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del medesimo Fondo nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere alla riduzione del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, secondo l'ordine

temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme stanziare da ciascuna fondazione, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento delle somme indicate nella delibera di impegno al Fondo di cui al comma 1 rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1 a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni degli articoli da 1260 a 1267 del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze le ri-

sorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 »;

i) l'articolo 76 è abrogato;

l) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« Art. 77. - (*Contributo del CNEL in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale*) - 1. Al fine di promuovere e agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del Terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il CNEL il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato permanente è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di un'unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e dai dipendenti collocati fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15

della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente massimo di cinque esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Il Segretariato permanente persegue l'obiettivo dell'annullamento dei casi di recidiva attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative ai progetti di natura economica e imprenditoriale da realizzare negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche di dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario riguardanti le persone private della libertà personale;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure uniformi per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminari e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del Terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, an-

che attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 3, il Segretariato permanente, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario di cui all'articolo 25-*bis*.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « o di servizi, all'interno » sono inserite le seguenti: « o all'esterno » e dopo le parole: « persone detenute o internate » sono inserite le seguenti: « , anche ammesse al lavoro esterno. »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. L'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-*bis*, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 381, è estesa di ulteriori dodici mesi, rispetto alla durata temporale di diciotto e di ventiquattro mesi ivi rispettivamente prevista per i detenuti e gli internati che hanno beneficiato o meno di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in misura rispettivamente pari al 25 per cento e al 50 per cento dell'entità delle agevolazioni previste nei suddetti casi, individuate ogni due anni con

decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381. Tale misura è elevata al 75 per cento nel caso di detenuti e internati presso gli istituti penitenziari situati nelle regioni del Mezzogiorno.

1-ter. Il 60 per cento delle risorse di cui al presente articolo è prioritariamente destinato ai progetti di inserimento lavorativo rivolti a detenuti e internati presso gli istituti penitenziari situati nelle regioni del Mezzogiorno e per la collocazione al lavoro di donne detenute o internate nonché di detenuti e internati di età inferiore a 35 anni »;

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, come modificata dall'articolo 1, comma 308, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ulteriormente incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 3.

(Inserimento al lavoro dei giovani dimessi dagli istituti penali per minorenni)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di giovani di età non inferiore a diciotto anni e non su-

periore a venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni, che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione, con profitto, dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure previste per l'attuazione dell'articolo 67-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 4.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari

trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

b) sistematizzare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie attraverso l'istituzione presso l'amministrazione penitenziaria di una piattaforma informatica e di un punto unico di accesso al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati, i singoli provveditorati e le singole direzioni carcerarie;

c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici;

d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;

e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati prevedendo anche l'estensione della possibilità, per i detenuti, di svolgere lavoro a domicilio e introducendo altresì gli strumenti del lavoro agile e del telelavoro, al fine di incrementare l'occupabilità dei detenuti;

f) valorizzare la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e gli ordini professionali, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario;

g) prevedere, attraverso la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa terri-

toriali da stipulare con i rispettivi provveditori dell'amministrazione penitenziaria, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'istituzione e la diffusione uniforme negli istituti penitenziari di appositi sportelli in grado di erogare servizi volti in particolare a migliorare l'occupabilità nonché a fornire informazioni, accompagnamento e supporto in materia di rapporto di lavoro e tutela dei diritti;

h) potenziare il sistema di istruzione negli istituti penitenziari, valorizzando le funzioni attribuite alla commissione didattica di cui all'articolo 41, comma 6, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e prevedendo servizi di tutoraggio resi anche nell'ambito di programmi di servizio civile universale o di altre forme di collaborazione con enti e istituti che affianchino l'attività degli insegnanti.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, e dall'articolo 2, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

